

**ENTE DI GOVERNO
DELL'AMBITO DEL MOLISE
(EGAM)**

Piano tariffario

Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Criteri per la determinazione del vrg ex Del Arera 580/19/r/idr	4
3. Modalità di accesso all'applicazione del VRG ex lettera c)	5
4. Allegato foglio di calcolo.....	7

1. INTRODUZIONE

La presente Relazione tecnica contiene le indicazioni per la determinazione del VRG ai sensi della Deliberazione ARERA 580/19/r/IDR.

Sotto il profilo metodologico, la relazione tecnica è stata redatta tenendo conto dei dati economico-finanziari elaborati dall'EGAM e delle scelte da questa effettuate nel corso degli incontri tenutisi con l'UTS Sogesid, nell'ambito dell'attività A7.5.

2. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VRG EX DEL ARERA 580/19/R/IDR

Il VRG (*Vincolo Ricavi Gestore*) per le annualità 2022 - 2023 è stato determinato in applicazione dello schema regolatorio di convergenza di cui al Titolo 8, art. 31 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr.

Lo schema regolatorio di convergenza – alternativo agli schemi regolatori di cui all'Articolo 5 – si applica ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi, ed alle gestioni che presentano perduranti condizioni di esclusione, anche laddove tale carenza interessa gestioni ricomprese in processi di aggregazione già avviati dall'Ente di governo dell'ambito competente.

Al comma 31.6 la Deliberazione suddetta prevede che ai fini della valorizzazione delle componenti di cui al comma 31.5, le seguenti casistiche:

- a) il gestore dispone del corredo informativo completo relativo ai ricavi tariffari, nonché i dati di costo e di qualità richiesti per il calcolo della componente *COTSET*, come definita al comma 17.2;
- b) il gestore dispone del corredo informativo completo relativo ai soli ricavi tariffari;
- c) il gestore non dispone né di dati tariffari né di dati di costo.

Per quanto riguarda l'EGAM il calcolo del VRG è stato determinato in applicazione di quanto previsto alla lettera c) di cui sopra non disponendo delle informazioni necessarie all'applicazione delle metodologie previste alle altre due lettere. Pertanto, il VRG è stato calcolato come illustrato nella seguente formula:

$$VRGaconv = (Capexaconv + CO Sconv)$$

Dove:

- *VRGaconv* è il vincolo ai ricavi (VRG) del gestore (o dei gestori incorporati) per i quali non si dispone di un corredo informativo completo;
- la valorizzazione di *CO Sconv* avviene in corrispondenza dell'estremo superiore del costo operativo stimato pro-capite del Cluster A, rappresentato nella matrice di cui al comma 17.1, ed è pari a 74 €/ab, incrementato del 10%;
- *Capexaconv* è il costo di capitale derivante dalla valorizzazione della RAB di convergenza e posto pari a $16\% \cdot CO Sconv$

3. MODALITÀ DI ACCESSO ALL'APPLICAZIONE DEL VRG EX LETTERA C)

L'accesso allo schema regolatorio di convergenza avviene previa motivata istanza dell'Ente di governo dell'ambito o soggetto competente, a valere sul periodo regolatorio 2020-2023 al termine del quale trovano applicazione gli schemi regolatori di cui all'Articolo 5.

L'istanza di cui al precedente comma deve essere presentata entro i termini previsti per la predisposizione dello schema regolatorio e deve contenere la seguente documentazione:

- una relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;
- in caso di avvio di processi di aggregazione per la formazione del gestore unico d'ambito, la presentazione di un programma di impegni che descriva le modalità di completamento – comunque non oltre l'anno 2023 – di detti processi ed il perimetro interessato in ciascun anno.

Nella relazione di accompagnamento deve essere messo in evidenza l'assolvimento da parte dell'Ente di governo dell'ambito competente di una serie di obblighi di seguito rappresentati:

1. per il primo anno di applicazione, con riferimento agli aspetti di qualità tecnica:

- 1.1. la ricognizione del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura
- 1.2. la conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell'art. 21 della RQTI;
- 1.3. l'adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 22 della RQTI;

2. per il secondo anno:

- 2.1. l'attestazione della corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio;
- 2.2. la definizione della struttura dei corrispettivi delle gestioni, con l'esplicitazione delle categorie d'uso e le corrispondenti variabili di scala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR);

3. per il terzo anno, l'attestazione degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSII;

4. per il quarto anno, l'attestazione degli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché l'attestazione della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell'art.20 della RQTI.

Con riferimento al cronoprogramma sopra indicato la Deliberazione ARERA 580/19/R/IDR prevede che, nell'ambito della predetta istanza l'Ente di governo può proporre, motivandola adeguatamente, una diversa allocazione temporale degli obblighi previsti. È da evidenziare che avendo l'EGAM scelto di applicare la convergenza a partire dal 2022, gli obblighi sopradescritti devono essere rispettati entro il 2024 e quindi articolati su una tempistica di un anno e mezzo.

Ove fosse riscontrata l'assenza di almeno uno degli obblighi di cui sopra, il soggetto gestore ricade nell'ambito delle casistiche di determinazione della tariffa d'ufficio, ai sensi del comma 5.8 della Deliberazione ARERA sopracitata.

Si fa presente infine che, una volta calcolato con il valore $VRGaconv$ sopra determinato, tenuto conto dei vincoli del TICSII, l'Ente di governo d'ambito deve determinare la coerente, in termini di ricavi attesi, articolazione dei corrispettivi. In caso di inerzia, l'Autorità provvede, con successivo provvedimento, a definire l'articolazione tariffaria applicabile per l'utenza domestica residente e l'articolazione tariffaria per le altre tipologie d'utenza, da applicare temporaneamente fino alla definizione della nuova struttura dei corrispettivi.

Meccanismi di convergenza

Scelta delle casistiche ai sensi del comma 31.6 MTI-3

	2020	2021	2022	2023
Tipologia di schema adottato da foglio "Input per calcoli finali"	comma 31.6 sub c)			
Determinazione del parametro α da foglio "Input per calcoli finali"	Avvio dei processi di aggregazione del gestore unico d'ambito: SI			

Numero delle gestioni integrate	134	134	134	134
Popolazione residente delle gestioni integrate	302.701	302.701	302.701	302.701

ϑ	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fattore di aggregazione α	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fattore di incremento Y	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

CO^s_{TOT}				
Ricavi tariffari delle gestioni integrate	0	0	0	0

VRG_{conv}	0	0	14.291.096	28.582.192
$Capex_{conv}$	0	0	1.971.186	3.942.371
$Opex_{conv}$			12.319.910	24.639.821